

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Roma, 30/06/2021

Circolare n. 93

4. Compatibilità dell'Assegno temporaneo

L'Assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, in attesa dell'attuazione della legge n. 46 del 2021, con le misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, a eccezione dell'assegno al nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 1988.

Pertanto, le seguenti misure sono compatibili con l'Assegno temporaneo:

- 1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- 2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 3) premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- 4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- 5) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR;
- 6) assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. n. 797 del 1995.

Resta esclusa la compatibilità con l'assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, nei casi di importi ANF mensili superiori a zero (cfr. la circ. n. 92/2021).

RDC

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l'Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.

Il beneficio mensile è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base del rapporto tra la scala di equivalenza dei minori e quella complessiva del nucleo determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Esempio: Nucleo familiare composto da due genitori maggiorenni e due figli minorenni. Scala di equivalenza Rdc pari a 1.8. ISEE pari a 7000 euro. Scala di equivalenza riferita ai soli minori presenti nel nucleo 0.4; Rdc percepito dal nucleo 500 euro mensili.

L'importo teorico dell'Assegno temporaneo è pari a 335,00 euro (167,5 x 2).

In tale caso, si avrà la seguente formula per calcolare l'importo dell'Assegno temporaneo, che è già assorbito dal Reddito di cittadinanza:

$$500 \times 0.4 / 1.8 = 111,1$$

Quindi, nell'esempio sopra descritto, la prestazione Rdc va integrata per un importo pari a 223,9 euro (335-111,1).

Nelle ipotesi di domanda di Rdc che si trovi in stato di revoca o di decadenza ovvero che sia terminata essendo decorso il termine di durata della prestazione previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019, è possibile presentare domanda di Assegno temporaneo con decorrenza dalla data della domanda stessa.

Ulteriori indicazioni sull'integrazione della prestazione Rdc in presenza di figli minori saranno eventualmente fornite con apposito messaggio dell'Istituto.